

MANUALE NORMATIVA PRIVACY CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Per la protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - (GDPR)

1. PREMESSA	
2. DEFINIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY	
3. TRATTAMENTO DEI DATI DEGLI ENTI	
3.1 Elenco dei Trattamenti di Dati Personali	
3.2 Natura dei dati trattati dall'Ente	
3.3 Designazione degli incaricati	
3.4 Attività degli incaricati	
Procedure operative	9
AUTOMATIZZATI	
4.1 Istruzione per i trattamenti svolti	
5. ISTRUZIONI PER I TRATTAMENTI SVOLTI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONI	
COMUNQUE AUTOMATIZZATI	
5.1 Istruzione per i trattamenti svolti	
6. TIPOLOGIA DEI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ISCRITTI	16
6.1 Natura dei dati trattati dalla Cassa Edile/Edilcassa	16
6.2 Modalità di Trattamento dei dati relativi ai lavoratori iscritti	16
6.2 Fonte di Raccolta Dati dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile	16
6.3 Istruzione sul trattamento dei dati particolari	17
6.4 Comunicazione e divulgazione dei dati a Enti Paritetici di settore e Organizzazioni Datoriali	
Sindacali	17
6.5 Destinatari della Comunicazione dei dati	17
6.6 Protezione delle Aree e dei Locali	18
6.7 Integrità dei Dati	18
7. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI	19
8. Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati	
9. MISURE DI SICUREZZA	
9.1 Misure per trattamenti informatici	
9.2 Misure per trattamenti cartacei	
10. MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AFFIDATI A TERZI	
10.1 Responsabile esterno del trattamento	
11. MISURE DI SICUREZZA TECNICHE: MISURE INFORMATICHE, CARTACEE E LOGISTICHE E	21
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	22
11.1 Verifiche periodiche sulle misure di sicurezza informatiche, cartacee e logistiche	
Termine o periodicità	
11.3 Rete Locale - Descrizione generale delle caratteristiche del sistema informativo aziendale	
11.4 Videosorveglianza: valutazione sulle necessità e finalità del trattamento	
11.5 Descrizione del sistema di videosorveglianza	
11.6 Schedari e supporti cartacei	
11.7 Misure logistiche	
12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
13. NOTIFICA IN CASO DI DATA BREACH	32

1. PREMESSA

Il presente Documento Unico Privacy è stato redatto in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR), in particolare sulla base di quanto disposto dall'art. 32 in merito alla valutazione dei rischi nel trattamento dati e alle misure tecniche organizzative adequate per garantire un livello adequato di sicurezza.

Alla Cassa Edile di Imperia, in qualità di *Titolare* del trattamento dei dati personali, competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento degli stessi dati, compreso il profilo della sicurezza e della prevenzione da un potenziale Data Breach (violazione dei dati).

In considerazione di quanto sopra, gli obiettivi primari del presente Documento sono i seguenti:

- migliorare la consapevolezza dei rischi insiti nel trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici, con particolare riferimento alla gestione e all'utilizzo del sistema informativo ed effettuare una valutazione di rischio sui trattamenti dei dati personali dell'Ente;
- individuare e definire adeguate misure tecniche ed organizzative finalizzate alla salvaguardia, alla corretta gestione e al corretto utilizzo del patrimonio informativo aziendale;
- adottare idonei presidi di controllo al fine di contenere i rischi, prevenendo le possibili situazioni di pericolo;
- fornire adeguate istruzioni comportamentali e procedurali ai soggetti coinvolti nella gestione dei singoli trattamenti.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l'Ente pone in essere, fra l'altro, le seguenti attività:

- censimento dei trattamenti effettuati e delle banche dati gestite dagli incaricati, al fine di individuare le diverse tipologie di dati trattati, i rischi potenziali e le conseguenti misure di sicurezza (art. 32 Reg.);
- predisposizione di un Documento Unico Privacy per il trattamento dei dati personali con cui vengono fatte proprie le regole deontologiche e le misure minime di sicurezza previste dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;
- predisposizione di un apposito Registro delle attività del trattamento (art. 30 Reg.) dove verranno riportate tutte le informazioni relative a:
- nome del titolare (o del responsabile del trattamento o del titolare per cui si agisce);
- descrizione delle attività effettuate dal titolare (o per conto del titolare)
- finalità del trattamento dei dati;
- base giuridica del trattamento;
- categorie di dati;

- destinatari dei dati;
- misure di sicurezza adottate;
- termini per la cancellazione dei dati;
- destinatari UE e Extra UE

Le attività di cui sopra hanno portato all'acquisizione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni, trattate in modo approfondito nei successivi paragrafi del presente Documento:

- elenco dei trattamenti di dati personali;
- distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- analisi e valutazione dei rischi che incombono sui dati;
- misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali;
- descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza in caso di trattamento di dati personali affidati all'esterno della struttura del titolare.

2. DEFINIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con senza l'analisi di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, la conservazione, l'uso, la comunicazione mediante diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determinano le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dai paesi degli Stati membri.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica l'autorità pubblica o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Il Regolamento fissa in modo dettagliato le caratteristiche dell'atto con cui il Titolare del trattamento designa un Responsabile del trattamento, attraverso la stipula di un contratto o altro atto giuridico che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare.

Nei casi in cui vi siano servizi di *outsourcing*, l'outsourcer assume sempre la veste di Responsabile esterno e il trattamento dei dati da esso effettuato deve essere regolato da un contratto (anche il contratto di servizi stesso).

Incaricato: il dipendente che è coinvolto materialmente nel trattamento dei dati (ad es. amministrazione del personale) e incaricato attraverso un'apposita *lettera di incarico*.

Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a una o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Es. Dati personali

- codice fiscale e altri numeri di identificazione personale
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- dati bancari o postali carta identità
- istruzione formazione
- dati relativi ai familiari, anche minori, del lavoratore iscritto

Dati Particolari (ex sensibili): i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biomedici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Es. Dati particolari

- adesione ad un sindacato stato di salute
- origine razziale ed etnica
- convinzioni religiose filosofiche o di altro genere
- opinioni politiche
- organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Responsabile della Protezione dei Dati (RDP ovvero DPO se si usa l'acronimo inglese Data Protection Officer): è un professionista con conoscenze specialistiche della normativa e della prassi designato dal titolare e/o dal responsabile del trattamento il quale garantisce standard di sicurezza adeguati. Può anche essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento ovvero assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi quale esterno. Il titolare o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del DPO e li comunica all'Autorità di controllo. Rientrano tra i suoi compiti la sensibilizzazione e la formazione del personale e la sorveglianza della valutazione d'impatto. In particolar modo:

- informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento;

- fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.

È un soggetto indipendente che svolge un ruolo anche di *mediatore* nei rapporti tra gli interessati, i responsabili, il titolare e fa da tramite tra quest'ultimo e l'Autorità di controllo. Supporta tutti i soggetti che all'interno dell'Ente si occupano di privacy e hanno a che fare con il trattamento dei dati.

Modalità Del Trattamento: il regolamento sancisce che il trattamento deve sempre ispirarsi ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, compatibilità con le finalità espresse con gli scopi dichiarati, minimizzazione, proporzionalità, limitazione alla conservazione, sicurezza e integrità

Data Breach (o violazione dei dati): tutti i titolari dovranno notificare all'autorità di controllo le violazioni dei dati personali di cui vengono a conoscenza entro le 72 ore e comunque senza "ingiustificato ritardo". La notifica dovrà avvenire solo se i titolari ritengano che dalla violazione derivino rischi per i diritti e le libertà dell'interessato. Nella logica del Regolamento, ispirato al principio della responsabilizzazione (accountability) di titolari e responsabili ovverosia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria in quanto è subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati.

Tale valutazione spetta al titolare. E' altresì sancito che laddove la probabilità del rischio è elevata si dovrà informare della violazione anche l'interessato sempre "senza giustificato ritardo".

Liceità del Trattamento – Basi Giuridiche del Trattamento dei Dati

Il trattamento dei dati è lecito se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha prestato il consenso
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto
- il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
- il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare

Consenso: come per la previgente normativa, il consenso deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto. Deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile". Il Regolamento

prevede che il consenso deve essere esplicito per i dati particolari (ex sensibili) cosi come per il consenso basato su trattamenti automatizzati come ad esempio la profilazione. Il titolare deve essere sempre in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso a uno specifico trattamento. Per questo è richiesto che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Trova ingresso il principio che il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni e prima di tale età il consenso è raccolto dai genitori o da chi ne fa le veci.

Informativa: il Regolamento, diversamente dal Codice, detta le caratteristiche dell'informativa in maniera più dettagliata nel senso che deve avere una forma coincisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile. E' necessario utilizzare un linguaggio chiaro e semplice e per i minori prevedere idonee informative. Generalmente l'informativa richiede la forma scritta e preferibilmente in formato elettronico ma sono ammessi anche altri mezzi, purché possa esserne data prova.

Contenuti dell'informativa: l'informativa deve:

- specificare i dati di contatto del Responsabile del trattamento e del RPD-DPO (ove esistente):
- indicare la base giuridica del trattamento;
- indicare qual è l'interesse legittimo del titolare;
- trasferimento dei dati personali in Paesi terzi e attraverso quali strumenti; periodo di conservazione dei dati;
- diritto di presentare ricorso all'autorità di controllo.

Tempi dell'informativa: se i dati non sono stati raccolti direttamente dall'interessato l'informativa deve essere fornita entro 1 mese dalla raccolta altrimenti al momento della comunicazione dei dati.

Diritti dell'interessato: il legislatore comunitario ha introdotto nuovi diritti in capo all'interessato:

- o diritto di accesso dell'interessato al trattamento dei propri dati;
- diritto di rettifica (senza ingiustificato ritardo);
- o diritto all'oblio o diritto alla cancellazione dei dati;
- o diritto di limitazione;
- o diritto alla portabilità dei dati (da un titolare ad un altro);
- o diritto di opposizione (al trattamento dei propri dati);

3. TRATTAMENTO DEI DATI DELL'ENTE

3.1 Elenco dei Trattamenti di Dati Personali

L'ambito di applicazione del presente documento riguarda i trattamenti dei dati personali effettuati dalla Cassa Edile della provincia di Imperia.

L'Ente esegue i trattamenti sia tramite strumenti elettronici, attraverso il proprio sistema informativo, sia attraverso strumenti tradizionali, tramite i propri archivi cartacei.

Tra i trattamenti di dati compiuti dall'Ente, ve ne sono alcuni che riguardano quei dati definiti dal Regolamento come particolari (ex "sensibili"). Basti pensare ai dati relativi alla salute e a quelli relativi alle iscrizioni sindacali.

Non è possibile, inoltre, escludere a priori il trattamento di dati "giudiziari" nel corso dell'attività di recupero crediti dell'Ente.

Presso l'Ente è stato effettuato un censimento degli archivi presso i quali sono registrati dati personali.

3.2 Natura dei dati trattati dall'Ente

L'Ente può trattare sia i dati personali dei propri dipendenti, che quelli degli operai iscritti e dei loro familiari, oltre agli altri (dati di terzi collaboratori, fornitori etc.).

I dati trattati possono essere sia i dati anagrafici/identificativi che i dati particolari.

Le tipologie di dati trattati saranno esemplificate nell'apposito registro dell'attività, unitamente alle finalità e a tutte le altre informazioni richieste dal Regolamento.

3.3 Designazione degli incaricati

Ogni operatore che agisce sotto l'autorità del Titolare (Ente) o del Responsabile è *incaricato* al trattamento dei dati derivanti dall'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso attribuiti dal Regolamento Interno e dal profilo abilitativo assegnato, in conseguenza della sua preposizione ad una determinata unità operativa, risultante dalla relativa lettera di incarico.

3.4 Attività degli incaricati

Gli incaricati, nel trattare i dati personali, dovranno operare garantendo la massima riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso. Dovranno considerare tutti i dati personali come confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d'ufficio, fatta eccezione per i soli dati anonimi, generalmente trattati per elaborazioni statistiche, e per quelli acquisibili da chiunque perché contenuti in atti, liste ed elenchi pubblici (che non rilevano ai fini del Regolamento UE).

Gli incaricati non sono, in nessun caso, tenuti a comunicare informazioni, circa i lavoratori e le imprese, richieste telefonicamente.

3.5 Procedure operative

Le procedure di lavoro, le prassi operative e la condotta tenuta nello svolgimento delle operazioni di trattamento, dovranno mirare ad evitare che:

- i dati personali siano soggetti a rischi di distruzione o perdita anche accidentale; i dati possano accedere persone non autorizzate;
- vengano svolte operazioni di trattamento non consentite o non conformi ai fini per i quali i dati stessi sono stati raccolti.

Deve, quindi, sempre garantirsi l'integrità del dato, la sua disponibilità e la sua confidenzialità.

Gli incaricati dovranno perciò operare con la massima diligenza ed attenzione in tutte le fasi di trattamento: dalla esatta acquisizione dei dati, all'eventuale loro aggiornamento; così per la conservazione, la custodia ed eventuale cancellazione o distruzione.

Gli incaricati non potranno pertanto eseguire operazioni di trattamento per fini non previsti tra i compiti loro assegnati e comunque riferiti alle disposizioni e regolamenti vigenti nell'Ente.

In seguito a quanto emerso dall'effettuazione del censimento dei trattamenti di dati personali e dall'analisi dei rischi, si stabilisce quanto segue:

- i dati particolari (ex sensibili) circa le *adesioni ad associazioni sindacali* potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti all'uopo individuati.
- ogni altro incaricato al trattamento di dati particolari (ex sensibili), diverso dai soggetti indicati al precedente punto dovrà ricevere specifiche indicazioni scritte o verbali che integrano quelle generali di cui al presente regolamento.
- gli incaricati che svolgono operazioni di trattamento di dati particolari (ex sensibili), utilizzando elaboratori, sono autorizzati altresì all'accesso agli strumenti abilitati per tali trattamenti, all'accesso ai locali in cui vengono svolte tali lavorazioni ed alle operazioni di trattamento, attenendosi alle norme di sicurezza stabilite dall'Ente per tali trattamenti.

9

4. ISTRUZIONI PER I TRATTAMENTI SVOLTI CON ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI

4.1 Istruzione per i trattamenti svolti

La presente sezione del Documento Unico Privacy comprende le istruzioni operative generali relative a:

- a) parola chiave per l'accesso ai dati
- b) autonoma sostituzione della parola chiave per l'accesso ai dati
- c) antivirus e protezione da programmi pericolosi
- d) riutilizzo controllato dei supporti
- e) autorizzazioni all'ingresso nei locali
- f) controllo accesso ai locali
- g) trattamenti per fini esclusivamente personali
- h) ripristino dati

a) parola chiave per l'accesso ai dati

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave conosciuta solamente dal medesimo. Il codice per l'identificazione non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

La password (o parola chiave):

- non deve essere divulgata e deve essere custodita con la massima diligenza;
- deve essere modificata dall'assegnatario al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre/sei mesi.
- deve essere composta da almeno otto caratteri (qualora il sistema lo consenta) e non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato come ad esempio il nome o la data di nascita o loro parti;
- dopo ogni modifica, le nuove credenziali devono essere consegnate in busta chiusa (recante il nome dell'incaricato al trattamento) firmata agli incaricati della custodia per i casi di emergenza più avanti descritti.

Il nome utente viene generato e comunicato all'inizio della presa di servizio.

Non può essere mai utilizzato, neanche in momenti diversi, da altri incaricati che non siano l'assegnatario. Pertanto, non è consentito in nessun momento che una persona si connetta al sistema informativo "presentandosi" come se fosse un altra.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

Qualora sul disco rigido del PC utilizzato in modalità stand alone siano registrati archivi di dati personali è resa obbligatoria la parola chiave all'accensione del PC.

E' obbligo, per evitare che dati personali possano essere letti da persone non autorizzate, utilizzare la modalità, qualora possibile, dello screen saver con password o disconnettere il pc dalla rete locale (in modo che per utilizzarlo sia necessario inserire la password) quando non è utilizzato (ad es. pausa pranzo).

Gli strumenti devono essere spenti ogni sera prima di lasciare gli uffici (salvo diverse disposizioni o in caso di particolare necessità) presidiando fino al corretto completamento dello spegnimento del sistema.

Nella pausa del pranzo ogni incaricato deve eseguire le seguenti operazioni:

- salvataggio e la chiusura di tutti i file ed applicazioni aperte per non ostacolare eventuali attività di amministrazione;
- blocco dello schermo con la combinazione di tasti "CTRL-ALT- Canc" per evitare di lasciare incustodito l'accesso allo strumento

L'operatore che dovrà effettuare la stampa dei dati è tenuto a ritirarla immediatamente dai vassoi delle stampanti comuni per evitare accessi da parte di persone non autorizzate;

E' fatto assoluto divieto di consentire, a terzi (es. stretti collaboratori) l'accesso ad archivi mediante l'utilizzo della propria parola chiave.

In caso di necessità improrogabile di connessione al sistema informativo attraverso le credenziali di uno specifico incaricato ed in concomitanza all'irreperibilità di quest'ultimo, viene adottata la seguente procedura:

- il custode delle credenziali apre la busta sigillata in suo possesso ed utilizza le credenziali della persona irreperibile;
- al rientro della suddetta persona, si provvederà ad avvisarlo dell'avvenuto intervento e si realizzerà una nuova busta con una diversa password da consegnare al custode delle credenziali.

b) autonoma sostituzione della parola chiave per l'accesso ai dati

La parola chiave è autodeterminata dai singoli soggetti. L'autodeterminazione avviene in seguito alla sostituzione di quella precedentemente assegnata dall' Ente e, successivamente, modificata almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati particolari (ex sensibili) la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

La parola chiave, in ogni caso, non potrà essere comunicata ad altri soggetti per nessun motivo e non potrà essere trascritta o annotata in maniera evidente o visibile da altri. Nella generazione della parola chiave si dovranno adottare criteri di massima prudenza ad evitare

che la stessa possa essere individuata per limitati tentativi. Al riguardo sarà opportuno evitare di comporre la parola chiave con nomi di persona, animali o cose; potrà contenere, casualmente, lettere - meglio se maiuscole e minuscole - e numeri, utilizzando una combinazione minima di otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito. Nel caso di utilizzo di più password queste dovranno essere diverse tra di loro.

c) antivirus e protezione da programmi pericolosi

Tutti i PC dell'Ente connessi in rete devono essere dotati di un programma atto alla rilevazione di virus informatici. Il programma antivirus è installato in modalità residente in memoria, risulta perciò sempre attivo ed aggiornato con la dovuta periodicità (almeno semestrale).

L'amministratore del sistema provvede agli aggiornamenti periodici, alla verifica frequente dell'efficacia del prodotto di prevenzione ed alla impostazione delle opzioni di controllo previste dal programma antivirus. Le opzioni stabilite dall'Ente non possono essere modificate.

Devono essere aggiornati periodicamente, con cadenza almeno annuale, i programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggere difetti. In caso di trattamento di dati particolari (ex sensibili) l'aggiornamento è almeno semestrale.

Si ricorda, con l'occasione, che:

- è fatto divieto assoluto di installare arbitrariamente programmi software non rilasciati ufficialmente dall'Ente; è fatto altresì divieto di importare programmi dalla rete internet se non per uso professionale e strettamente attinente alle funzioni svolte; non sono consentiti l'apertura e l'esecuzione di file in "attachment" alle e-mail ricevute da mittenti sconosciuti;
- è vietato l'accesso a siti internet se non, esclusivamente, per consultazioni di natura professionale; di conseguenza le richieste di connessione potranno riguardare unicamente indirizzi di contenuto adeguato.
- la casella di posta elettronica è messa a disposizione dall'Ente per usi prevalentemente professionali. L'invio di e-mail generalizzato a gruppi (interni o esterni all'Ente) di soggetti è consentito solo al personale autorizzato da specifiche disposizioni interne.

e) Riutilizzo controllato dei supporti

Gli incaricati debbono custodire e controllare i supporti magnetici o cartacei (es. elenchi, registri, tabulati, fascicoli, ecc. ecc.) sui quali sono registrati i dati particolari in maniera che soggetti non autorizzati non possano venire a conoscenza, nemmeno occasionalmente o accidentalmente, del contenuto di tali supporti. Al termine di ogni lavorazione i supporti in argomento dovranno essere custoditi in appositi contenitori e riposti in armadi o cassetti muniti di serratura e chiusi a chiave.

L'uso e la custodia delle chiavi sono disciplinati dai regolamenti interni delle singole aree di lavoro o secondo le procedure indicate dal Responsabile (ove previsto). I duplicati delle chiavi (se esistono) devono essere custoditi dal Responsabile. E' data facoltà ai soggetti preposti alla custodia di nominare, in presenza di particolari necessità operative e previo benestare del

Responsabile del trattamento dei dati personali (ove previsto), un sostituto che sarà considerato temporaneamente preposto alla custodia delle parole chiave. Le chiavi dovranno essere conservate in un armadio, o cassettiera, chiuso a chiave.

I supporti in argomento non dovranno essere utilizzati da altri soggetti che non possiedono l'incarico scritto di poterli trattare. In caso di cattivo funzionamento del supporto che ne determini l'impossibilità della lettura dei dati registrati, i supporti dovranno essere distrutti ovvero smaltiti.

f) Autorizzazione all'ingresso nei locali

L'ingresso nei locali dell' Ente, fatta salva l'area di accesso riservata agli utenti (lavoratori, imprese, consulenti, ecc...), è riservato ai dipendenti e alle persone espressamente autorizzate.

g) Trattamento di dati particolari (ex dati sensibili) per fini esclusivamente personali

Non è consentito il trattamento di dati particolari per fini esclusivamente personali anche se non effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori.

h) Ripristino dati

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

i) Uso della Posta Elettronica

L'utilizzo della posta elettronica interna contribuisce fortemente a rendere la comunicazione tempestiva, efficace ed economica. Il rispetto di alcune semplici regole può aiutarci a migliorare ulteriormente l'utilizzo dello strumento:

- la casella di posta personale deve essere mantenuta in ordine, cancellando i messaggi inutili specialmente se contengono allegati ingombranti o se sono stati segnalati dall'antivirus;
- è buona norma evitare i messaggi completamente estranei al rapporto di lavoro o, al limite, alle relazioni tra colleghi;
- per la trasmissione di files all'interno della stessa sede è preferibile l'utilizzo delle unità di rete piuttosto che allegare il documento ad un messaggio di posta elettronica.
- sono da evitare altri modi di comunicazione quali ad esempio sistemi di messaging (chat-forum...)

Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse. Pertanto:

- è fatto divieto di utilizzare le caselle di posta elettronica dell' Ente per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mailing list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.
- in caso di ricezione accidentale di messaggi di valenza ufficiale sulle caselle assegnate, gli assegnatari dovranno inoltrarli tempestivamente al destinatario.

Relativamente alla navigazione Internet è tassativamente proibito:

- scaricare software, anche gratuito, se non per esigenze strettamente professionali, fatti salvi i casi di esplicita autorizzazione dei responsabili del sistema informativo;
- effettuare qualsiasi genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili salvo i casi direttamente autorizzati dalla Direzione e con il rispetto delle normali procedure per gli acquisti;

ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;

 partecipare a forum non professionali, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e la registrazione in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);

5. ISTRUZIONI PER I TRATTAMENTI SVOLTI CON STRUMENTI DIVERSI DA QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI

5.1 Istruzione per i trattamenti svolti

La presente sezione di comprende le istruzioni operative generali relative a:

- a) accesso dati
- b) conservazione in archivi ad accesso selezionato
- c) custodia atti e documenti
- d) restituzione atti e documenti al termine delle operazioni
- e) conservazione in contenitori muniti di serratura
- f) accesso controllato agli archivi
- g) custodia e conservazione delle riproduzioni
- h) macero e/o distruzione di supporti cartacei contenenti dati personali

a) Accesso ai soli dati necessari

Durante lo svolgimento di trattamenti di dati personali di qualunque natura (particolari e non particolari), registrati su carta o altri supporti, i singoli incaricati delle diverse operazioni di trattamento devono operare solo su quei dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti previsti per le specifiche attività attribuite alla funzione ricoperta.

b) Conservazione in archivi ad accesso selezionato

L'accesso agli archivi contenenti atti e i documenti di dati personali di qualunque natura (particolari e non) è riservato alle sole persone incaricate ed autorizzate a potervi accedere.

c) Custodia atti e documenti

Gli atti e i documenti contenenti dati personali di qualunque natura (particolari e non), devono essere trattati con diligenza, custoditi e conservati in maniera che le persone non incaricate non possano venirne a conoscenza.

Gli incaricati abilitati al trattamento di dati provenienti (o direttamente tratti) da archivi ad accesso selezionato, devono conservare e custodire i dati trattati con diligenza e riservatezza evitando che vengano volontariamente o involontariamente conosciuti da soggetti privi della stessa qualificazione di incaricato.

d) Restituzione atti e documenti al termine delle operazioni

Gli atti e i documenti devono essere trattenuti solo per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni inerenti i propri compiti e al termine di dette operazioni devono essere restituiti o riposti nell'archivio dal quale erano stati prelevati (o presso il quale devono essere custoditi). Nel Registro dei dati dovrà essere indicata per ogni trattamento il termine di conservazione relativo ai dati.

e) Conservazione in contenitori muniti di serratura

Nel caso vengano svolte operazioni di trattamento di dati particolari (ex sensibili), gli incaricati del trattamento cui sono affidati atti e documenti, oltre a rispettare le norme generali previste per la custodia, dovranno conservare tali atti e documenti, fino alla restituzione, in contenitori (armadi e/o cassetti), muniti di serratura e chiusi. L'accesso ai contenitori è riservato solo alle persone autorizzate a svolgere le stesse operazioni di trattamento. La gestione delle chiavi avviene secondo i regolamenti delle aree e funzioni specifiche.

f) Accesso controllato agli archivi

L'accesso agli archivi contenti atti e documenti di dati particolari (ex sensibili) viene controllato dal personale incaricato appartenente alla funzione di competenza.

g) Custodia e conservazione delle riproduzioni (fotocopie, tabulati, ecc.)

I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali particolari (ex sensibili) devono essere custoditi con le stesse modalità previste, dal presente, per i trattamenti degli atti e i documenti originali.

h) Macero e/o distruzione di supporti cartacei contenenti dati personali

Gli incaricati del trattamento hanno il compito di curare che l'inoltro al macero di supporti cartacei contenenti dati personali (es. tabulati contenenti: dati anagrafici) sia preceduto da idonei interventi ed accorgimenti atti ad evitare che altri soggetti vengano a conoscenza, anche accidentalmente, dei dati riportati sui supporti.

6. TIPOLOGIE DEI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

6.1 Natura dei dati trattati dalla Cassa Edile di Imperia

La Cassa Edile di Imperia può trattare sia i dati personali dei propri dipendenti, che quelli degli operai iscritti e dei loro familiari, oltre agli altri (dati di terzi collaboratori, dei fornitori etc.).

La Cassa Edile di Imperia tratta sia dati anagrafici/identificativi che dati particolari, quali ad esempio i dati relativi alla salute dei lavoratori e alle iscrizioni al sindacato.

6.2 Modalità di Trattamento dei dati relativi ai lavoratori iscritti

I dati dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono trattati sia su supporti cartacei, sia su supporti elettronici.

I dati dei lavoratori della Cassa Edile di Imperia risiedono su una serie di server posti all'interno dei locali della Cassa, in stanza appositamente climatizzata.

I medesimi dati risiedono su un database destinato alla consultazione via web a soggetti preventivamente autorizzati (imprese, organizzazioni sindacali, studio legale), sono disponibili solo quelli attinenti all'impresa presso la quale il lavoratore è assunto o all'organizzazione sindacale presso la quale è in quel momento iscritto.

Il database è accessibile attraverso un login e una password segreta fornita dalla Cassa Edile. Il database medesimo è protetto da intrusioni esterne da antivirus e firewall residenti sui server.

6.2 Fonte di Raccolta Dati dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile

I dati sono raccolti secondo le seguenti modalità (e previa contestuale informativa da fornire agli interessati (i lavoratori), salvo fornirla entro un mese dalla raccolta dei dati, quando quest'ultima avviene tramite l'impresa):

- Interessato direttamente allo sportello;
- Interessato tramite i moduli d'iscrizione;
- denunce mensili lavoratori dall'impresa;
- dichiarazioni e richieste specifiche;
- domande per prestazioni assistenziali extracontrattuali;
- deleghe sindacali;

La tipologia dei dati personali richiesti, o acquisiti, sia all'atto dell'iscrizione alla Cassa Edile di Imperia sia in una fase successiva, è la seguente:

- dati anagrafici: nominativo, indirizzo ed altri elementi di identificazione personale, dati bancari e postali, e-mail, cellulare, social
- dati familiari: i dati relativi alla famiglia e a situazioni personali.

 dati particolari: origine razziale ed etnica, stato di salute ed adesione ad un sindacato e ogni altro dato utile o indispensabile per la applicazione della contrattazione collettiva di settore.

Il trattamento dei dati ha come finalità quella di accertare l'adempimento agli obblighi contrattuali e di legge da parte delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Imperia e di consentire l'esercizio dell'attività della Cassa stessa.

Tra gli obblighi contrattuali e di legge maggiormente significativi rileviamo:

- la corresponsione del trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia;
- la corresponsione agli operai (tramite l'impresa) di un'integrazione al trattamento economico nei casi di malattia ed infortunio sul lavoro;
- la riscossione delle quote e dei contributi sindacali;
- la corresponsione agli operai dell'anzianità professionale edile;
- la corresponsione agli operai delle altre prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal regolamento della Cassa Edile di Imperia;
- la riscossione dei contributi per la previdenza complementare;
- l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi di riferimento

6.3 Istruzione sul trattamento dei dati particolari

Per tutti i trattamenti che hanno ad oggetto l'adesione ad un sindacato del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Imperia, è fatto divieto agli incaricati e/o ai responsabili del trattamento coinvolti, in caso di richiesta da parte del sindacato, di fornire liste o nominativi dei lavoratori iscritti alla Cassa aderenti ad un sindacato diverso da quello di appartenenza del lavoratore.

E' altresì contrario alle disposizioni di legge e al contenuto del presente documento, fornire notizie in merito ai lavoratori non aderenti ad alcun sindacato.

6.4 Comunicazione e divulgazione dei dati a Enti Paritetici di settore e Organizzazioni Datoriali e Sindacali

Ai fini della comunicazione e/o divulgazione dei dati agli Enti Paritetici e alle Organizzazioni Datoriali e Sindacali, sia in forma cartacea che informatica, i destinatari devono essere nominati "Responsabili esterni" del trattamento dei dati.

Tale comunicazione e/o divulgazione deve avvenire dietro richiesta preventiva del destinatario e previa sottoscrizione di una apposita clausola contrattuale (anche atto di nomina Responsabile esterno quando non contrattualizzato) circa le modalità di trattamento dei dati.

E' consentita la comunicazione e/o diffusione di dati anonimi e aggregati per fini statistici.

6.5 Destinatari della Comunicazione dei dati

I dati trattati possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità sopra specificate, ai seguenti soggetti:

- alle Pubbliche Amministrazioni che richiedano informazioni alla Cassa Edile in ottemperanza ad obblighi di legge
- agli Enti di previdenza come INPS, Inail e Fondi previdenza complementare agli Istituti bancari e finanziari che intrattengono rapporti con la Cassa Edile alle Società di servizio per la realizzazione delle finalità della Cassa Edile
- alle altre Casse Edili e loro organismi di coordinamento agli altri Enti paritetici di categoria
- alle Associazioni imprenditoriali e sindacali alla Società di revisione contabile
- ai Legali e altri consulenti esterni della Cassa Edile di Imperia
- ai componenti del Comitato di gestione e del Collegio sindacale alle Società assicurative.

Si rinvia al *Registro del Trattamento* dei dati personali per l'individuazione dei nominativi dei terzi destinatari della comunicazione dei dati trattati dalla Cassa.

6.6 Protezione delle Aree e dei Locali

L'obiettivo è la definizione di misure di sicurezza per la predisposizione e il mantenimento di un ambiente di lavoro protetto. Vengono individuate le seguenti modalità:

Il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative tese a:

- classificare delle aree funzionali protette da "codici di identificazione" per l'accesso e password ovvero di creare adeguate procedure di accesso controllato ai dati;
- predisporre, e conservare in luogo chiuso e protetto, per ogni incaricato al trattamento una busta nella quale vengono riportati il codice di identificazione e la password;
- revocare tutte le password non utilizzate per un periodo superiore a sei mesi o comunque a soggetti non più autorizzati ad accedere ai dati;
- collocare l'hardware in locali non accessibili al pubblico e a persone non autorizzate;
- impedire l'intrusione nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate;
- impedire il danneggiamento, la manomissione, la sottrazione, la distruzione o la copia di dati nei locali che gli sono stati affidati in custodia da parte di persone non autorizzate;
- conservare i documenti contenenti i dati in contenitori muniti di serratura;
- identificare e registrare i soggetti ammessi dopo l'orario di chiusura degli uffici stessi (es. impresa di pulizie);
- porre in essere dispositivi anti incendio e dispositivi anti intrusione.

6.7 Integrità dei Dati

Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati e si attengono ad una serie di istruzioni.

7. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI

Gli accessi agli oggetti del sistema informativo avvengono esclusivamente secondo modalità prestabilite.

Gli incaricati del trattamento dei dati ricevono le abilitazioni in modo da poter accedere ai soli dati necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate. Si collegano al sistema attraverso un codice identificativo personale ed una parola chiave.

Il codice è composto *da un codice utente alfanumerico ed una parola chiave alfanumerica*. Lo stesso codice non può essere assegnato a persone diverse.

I codici identificativi personali sono assegnati e gestiti in modo da prevedere la disattivazione in caso di perdita della qualità che consente l'accesso all'elaboratore, o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore a 6 mesi.

La parola chiave è strettamente personale e non viene comunicata a estranei.

La lunghezza della parola chiave è quella massima consentita dal sistema, pari a 8 caratteri alfanumerici.

Le password vengono modificate ogni sei mesi ad eccezione di quelle utilizzate dagli incaricati al trattamento dei dati particolari (ex sensibili) che prevedono una modifica trimestrale.

8. CRITERI E MODALITA' DI RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITA' DEI DATI

Il piano di continuità operativa rappresenta l'aspetto della sicurezza principalmente orientata a garantire la continuità e la disponibilità dei sistemi informativi automatizzati rispetto a danneggiamenti causati da eventi accidentali, sabotaggi e disastri naturali.

Come già sopra evidenziato esiste una procedura di salvataggio degli archivi.

- Backup completo giornaliero dei server presenti su server dedicato (SRV-NASO1) nel locale dedicato all'ubicazione di tutti i server. Il backup parte attraverso pianificazione durante la notte ed è completamente automatizzato
- Copie periodiche degli archivi (1 a settimana) su supporti esterni (hd) con conservazione in apposita cassaforte
- Copia completa delle procedure (trimestrale) effettuata su supporti esterni e conservata in apposita cassaforte

Vengono poste in essere procedure idonee a garantire l'organizzazione e la custodia della documentazione cartacea gestita dall'Ente in archivi ad accesso autorizzato e sotto il diretto controllo del Responsabile del trattamento.

Nel locale dove è ubicato il server è presente un gruppo di continuità elettrico che garantisce l'integrità degli archivi in caso di sbalzi di tensione elettrica o black-out per un massimo di 6 ore.

9. MISURE DI SICUREZZA

Di seguito sono elencate alcune notazioni riguardo l'adozione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza così come previste nel Regolamento UE 2016/679.

9.1 Misure per trattamenti informatici

- Tutti gli incaricati sono dotati di credenziali di autenticazione (codice identificativo personale e parola chiave). Il trattamento dei dati personali richiede il superamento di una o più procedure di autenticazione, per l'accesso alla rete e/o all'applicazione.
- L'Amministratore di sistema e/o il Responsabile del Trattamento dell'Ente provvede ad operazioni periodiche di pulizia degli account per disattivare credenziali inutilizzate, o riferite ad incaricati che hanno perso le qualità per accedere ai dati personali.
- In caso di necessità improrogabile il custode delle credenziali, che svolge anche la mansione di amministratore di sistema, sostituisce la parola chiave dell'incaricato con una nuova senza bisogno di conoscere la vecchia. Questo garantisce l'impossibilità per lo stesso di collegarsi ai sistemi usando l'identità dell'incaricato senza compiere azioni che non risultino evidenti all'incaricato stesso. Infatti, al suo rientro in azienda l'incaricato non riuscirà a connettersi con la sua vecchia parola chiave, risultando quindi automaticamente avvisato dell'avvenuto intervento, che in ogni caso si provvederà a comunicare. Questo metodo garantisce inoltre la relativa segretezza della password.

In caso di assenza dell'operatore le sessioni di trattamento vengono preventivamente chiuse dall'operatore stesso.

- L'attività informatica della Cassa Edile nei locali interni prevede l'utilizzo di personal computer collegati al server attraversi il sistema di "terminal server", in questo modo nessun dato viene utilizzato o memorizzato sui dischi locali ma ogni interazione avviene direttamente con il server dove sono installati tutti i mezi di protezione dei dati (antivirus, firewall).
 - L'evoluzione dei sistemi operativi viene monitorata regolarmente. Gli aggiornamenti tramite patch software sono effettuati in modalità automatica.
 - L'Ente tratta i dati relativi allo stato di salute dei lavoratori e dei dipendenti custodendoli in appositi archivi protetti, controllando che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione.

9.2 Misure per trattamenti cartacei

- L'ingresso nei locali dell'Ente non aperti al pubblico è riservato ai dipendenti e alle persone espressamente autorizzate.
- Nei locali in cui vengono svolti trattamenti di dati particolari possono accedere solo gli incaricati espressamente autorizzati; è consentito l'accesso ad altre

persone solo in presenza degli incaricati o del Responsabile del trattamento interno dell'Ente.

- L'accesso alle stanze archivio è consentito alle sole persone incaricate ed autorizzate a potervi accedere e viene controllato dal Responsabile del trattamento interno.
- Gli incaricati del trattamento di dati personali, oltre a rispettare le norme generali previste per la custodia (diligenza), sono tenuti a conservare atti o documenti in contenitori (armadi e/o cassetti) muniti di serratura e chiusi; l'accesso a tali contenitori è consentito solo alle persone autorizzate a svolgere le operazioni di trattamento.

10. MISURE DI SICUREZZA IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AFFIDATI AI TERZI

10.1 Responsabile esterno del trattamento

Qualora il trattamento dei dati debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo deve avere tutte le garanzie che il trattamento si svolga secondo i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela degli interessati.

I trattamenti da parte del responsabile esterno sono disciplinati mediante un contratto (anche lo stesso contratto di servizi) che prevede che il soggetto cui le attività sono affidate si impegna a (art. 32 del Reg.):

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento dovrà informare titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano a loro volta impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32;
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
- assistere il titolare del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento, con misure tecnico organizzative adeguate, nella misura di cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della misura del trattamento;
- cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento di tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati

dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Si impegna ad informare senza ritardo il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati.

Sono previste verifiche periodiche da parte del Titolare presso i Responsabili esterni all'Ente in merito al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento, compreso il profilo della sicurezza. Le clausole contrattuali stipulate con i Responsabili esterni contengono un protocollo per l'effettuazione delle suddette verifiche.

Gli operatori esterni incaricati dell'assistenza tecnica (ad es. società informatica) ai sistemi di elaborazione dei dati sono identificati mediante atto di nomina (anche contratto di servizi) che deve indicare, come sopra riportato, tutti gli obblighi cui è soggetto quale Responsabile esterno.

11. MISURE DI SICUREZZA TECNICHE

In generale, un sistema informativo si definisce sicuro quando soddisfa i seguenti requisiti:

Disponibilità: l'informazione ed i servizi che eroga devono essere disponibili per gli utenti coerentemente con i livelli di servizio;

Integrità: l'informazione ed i servizi erogati possono essere creati, modificati, o cancellati solo dalle persone incaricate a svolgere tale operazione;

Confidenzialità o Riservatezza: l'informazione può essere utilizzata solo dalle persone incaricate a compiere tale operazione.

Custodia e controllo: i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

11.1 Verifiche periodiche sulle misure di sicurezza informatiche, cartacee e logistiche

Qui di seguito sono elencate le principali verifiche circa l'applicazione delle misure di sicurezza informatiche, cartacee e logistiche:

Misure da verificare	Descrizione Misura	Termine o periodicità
Parola chiave	Per il trattamento di dati personali deve essere modificata ogni sei mesi	6 mesi
Parola chiave	Per il trattamento di dati particolari	3 mesi
	(ex sensibili) e giudiziari deve essere modificata ogni tre mesi	
Codice per l'identificazione	Una volta assegnato, non può essere assegnato ad altri incaricati	sempre
Credenziali di	Disattivazione in caso di mancato	6 mesi

autenticazione	utilizzo per un periodo superiore ai 6 mesi	
Credenziali di autenticazione		sempre
Profili di autorizzazione	Possono essere individuati per singolo incaricato o per classi omogenee di incaricati	sempre
Profili di autorizzazione	Verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione	1 anno
Lista degli incaricati autorizzati	Può essere redatta anche per classi omogenee di incarico	1 anno
Antivirus	Efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale	6 mesi
Patch o programmi update	Programmi per elaboratore volti a correggere difetti e prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici	1 anno
Patch o programmi update	Programmi per elaboratore volti a correggere difetti e prevenire la vulnerabilità degli strumenti elettronici (dati particolari - ex sensibili e giudiziari)	6 mesi
Backup	Salvataggio dei dati con frequenza settimanale	Ogni giorno

Formazione incaricati	Ingresso, cambiamento mansioni, nuovi strumenti	sempre
Sistemi anti intrusione	Protezione contro l'accesso abusivo nel caso di trattamento di dati particolari	sempre
Supporti rimovibili	Istruzioni per custodia e uso (dati particolari)	sempre
Supporti rimovibili	Istruzioni in caso di non uso (dati particolari)	sempre
Ripristino accesso dati	Ripristino accesso dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici (dati particolari e giudiziari)	massimo 7 giorni

11.2 Descrizione del sistema informatico

L'Ente dispone della seguente architettura hardware:

INVENTARIO HARDWARE					
n. 5 desktop con s.o. windows XP n. 1 notebook con s.o. windows 7 collegati in Terminal Server e senza coll.esterni dal HD n. 3 desktop con s.o. windows 7 collegati in terminal server con coll.esterno dal HD n. 1 thin client colleg. in term.server no HD	 Gestionale Prestazioni Cassa edile Collegamenti esterni su siti autorizzati E-mail Office di windows Contabilità Remote banking e coll. Poste italiane 				
n. 13 postazioni telefoniche	N. 12 telefoni				
n. 1 windows Firewall	protezione da attacchi esterni sulla rete aziendale cassaedile.local				
n. 1 Router TIM	Fibra ottica 100 mb				
n. 7 Stampanti	Periferiche uscite stampati				
n. 1 antivirus	Trend micro con aggiornamenti automat.i				
n. 1 Server locale ad uso interno	 SRV-CE01 gestionali cassa edie SRV-FS01 documenti SRV-DC01 connessioni SRV-DC02 connessioni SRV-EXC01 posta SRV-NAS01 backup salvataggio dati SRV-SVC01 server di stampa SRV-SVC02 server di sistema 				
n. 1 Server locale ad uso esterno	 SRV-DB01 database microsoft sql server per aree riservate su sito internet cassa edile SRV-WEB01 posizionamento pagine web aree riservate 				
n. 1 access point	 Wifi Pocket Cube 3 scollegato dai server per sola attività di navigazione dedicata a consulenti, revisori e oo.ss. presenti negli uffici della Cassa Edile 				
n. 1 Switch	 Switch con 66 porte di acccesso, attivate effettivamente solo quelle collegate attraverso cavo LAN 				
n. 1 centralino telefonico	Smistamento di 4 linee telefoniche				

L'Ente dispone delle seguenti applicazioni software:

Gestione Contabilità	Bridge di Zucchetti
Gestionale Cassa Edile	 Sviluppato da programmatore interno con ausilio ACUCORP
Scambio dati Ente	MUT acquisizione denunce di ZucchettOSSERVATORIO CANTIERI acquisizione

	cantieri edili di Zucchetti BANCA DATI APE – CNCE BANCA DATI REGOLARITA' - CNCE
E-banking	CARIGEPOSTE ITALIANE

11.3 Rete Locale - Descrizione generale delle caratteristiche del sistema informativo aziendale

I dispositivi informatici utilizzati per il trattamento dei dati dell'Ente in qualità di titolare del trattamento sono connessi tra loro attraverso una rete locale Ethernet su protocollo TCP/IP, dislocata nelle seguenti sedi operative:

1. Cassa Edile di Imperia - Via Martiri della Libertà 21/e - Sanremo: sede principale, che ospita uffici amministrativi, magazzino, reparti produttivi:

Presso tale sede sono presenti anche le seguenti connessioni wi-fi:

Wireless per terminalini: consente l'accesso attraverso credenziali di tipo WPA2, conservate a cura del responsabile del trattamento dei dati

Ospiti: segregata da specifica VLAN, accessibile da tutti gli ospiti previa configurazione, permette l'esclusiva connettività verso l'esterno di alcune porte del firewall

2. Connessione remota attraverso VPN utilizzata esclusivamente da Maurizio Bussalino, responsabile informatico interno della Cassa Edile di Imperia attraverso connessione WIFI con web pocket di Tre.

L'interconnessione tra sedi è gestita da VPN opportunamente configurate su appliance Tale rete è amministrata da una serie di computer Server (sistemi fisici e virtuali VMWare / HyperV) che si occupano di fornire i servizi di rete necessari ai clienti.

I server sono dislocati presso un locale debitamente attrezzato con dispositivoi UPS e impianto di condizionamento e sono adibiti a:

- Gestionale : software e archivi applicativi della Cassa Edile
- Contabilità : gestione contabile e di comunicazione adempimenti fiscali
- Office: gestione documenti, tabelle excel, presentazioni statistiche concernenti l'attività della Cassa Edile
- Salvataggio dati: server interno dedicato al backup completo giornaliero dei dati presenti

L'accesso ai CED è riservato al solo personale autorizzato. È presente un elenco delle persone autorizzate all'accesso.

La configurazione standard dei client prevede le seguenti configurazioni:

• i client sono membri di dominio, pertanto l'autenticazione è centralizzata in relazione al loro specifico utilizzo (uffici, confezionamento, ecc..)

- è installato software antivirus mantenuto costantemente aggiornato attraverso una procedura automatizzata
- sono installati i software necessari alla corretta operatività aziendale. Periodicamente l'amministratore controlla lo stato del software installato, attraverso un sistema dotato di agent di rilevazione che non effettua monitoraggio dell'attività dell'utente ma solo dei parametri di configurazione delle macchine, con la finalità di rilevare eventuale software o componenti hardware obsoleti o non autorizzati.
- per tutti i client viene effettuato un salvataggio periodico in occasione della prima installazione e di eventuali riconfigurazioni, con lo scopo di facilitarne la manutenzione in casi di malfunzionamento.

11.4 Videosorveglianza: valutazione sulle necessità e finalità del trattamento

L'installazione di un sistema di videosorveglianza si ritiene necessaria a scopo preventivo, con finalità di sicurezza e tutela del patrimonio, contro eventuali tentativi di effrazione e di sottrazioni illecite di documenti o materiali nelle diverse aree dell'ufficio.

È inoltre previsto l'intervento di un ente di vigilanza come complemento al sistema, ma solo a livello locale.

I soggetti ripresi (interessati del trattamento) sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l'apposizione di cartelli all'esterno e all'interno delle aree soggette a videosorveglianza.

Tali cartelli, come previsto dal punto 3.1 del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010, contengono le informazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03 (Informativa all'interessato). I supporti con l'informativa sono collocati prima del raggio di azione delle telecamere, anche nelle sue immediate vicinanze, inoltre hanno un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale.

11.5 Descrizione del sistema di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza previsto si ritiene progettato secondo le reali necessità dell'Ente, in funzione dei rischi rilevati nei confronti di persone e cose. La videosorveglianza è predisposta esclusivamente per la prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo.

Non sono soggette a videosorveglianza le aree che non sono attualmente esposte ad un rischio specifico o comunque sono già protette dagli attuali sistemi di protezione. I dispositivi di videoregistrazione rispondono ad un software che controlla la registrazione delle immagini e che può essere utilizzato solo dal titolare del trattamento dei dati che ha accesso esclusivo attraverso codici riservati come richiesto dal modulo di autorizzazione del Ministero del Lavoro. Di seguito indichiamo i dettagli:

Direttore Rag. Sandro Cum, titolare del trattamento dei dati.

L'accesso alle immagini registrate vengono monitorate e salvate da appositi log di sistema interni all'apparato di registrazione.

L'Incaricato all'accesso delle immagini in tempo reale: le immagini sono visualizzabili solo dal suddetto i, attraverso un monitor posizionato in modo da non consentire la visualizzazione a

terzi, pc o dispositivi mobili opportunamente configurati. In base al profilo di accesso è possibile visualizzare esclusivamente le immagini di propria competenza.

Le registrazioni sono conservate per un tempo massimo di 24 ore, che tiene conto delle reali necessità di controllo connesse alle finalità di trattamento.

Pertanto il sistema di videosorveglianza da installare rispetta la normativa vigente in materia di libertà fondamentali sancite dalla comunità europea, trattamento dei dati personali, tutela dei lavoratori nonché rispettando quanto previsto dal codice penale, e viene installato/utilizzato anche in base al principio di "bilanciamento di interessi" sancito dagli artt. 23-27 del provvedimento del Garante per le finalità previste nell'informativa presente sia all'esterno sia all'interno delle aree sottoposte a videosorveglianza.

I dati raccolti dal Titolare mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

In particolare, sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza:

- l'accesso ai sistemi è permesso agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione, costituite da codice identificativo + password;
- sono limitate le possibilità di visionare, anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione, attraverso l'individuazione di specifici profili di accesso cui sono applicate limitazioni tecnologiche e/o organizzative;
- sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto di.... ore, attraverso sovrascrittura automatizzata, o intervento manuale in caso di necessità:
- in caso di interventi di manutenzione che richiedano l'accesso alle immagini, i soggetti manutentori possono accedere alle stesse solo in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini;
- gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche sono protetti contro i rischi di accesso abusivo attraverso i sistemi di sicurezza perimetrale;
- le trasmissioni di immagini tramite una rete pubblica di telecomunicazioni sono effettuate previa applicazione di tecniche crittografiche;
- per gli apparati di registrazione digitali viene applicata la normativa in materia (Provv. Garante 27/11/08).

11.6 Schedari e supporti cartacei

Nella sede della Cassa Edile di Imperia tutta la documentazione cartacea viene raccolta in schedari, i quali vengono custoditi come segue:

- archivio 1: corrente localizzato presso le postazioni di lavoro presso le scrivanie e appositi armadi nei quali a fine giornata viene riposta tutta la documentazione che è stata utilizzata.
- archivio 2: storico localizzato presso la sede in una stanza dedicata.
- Archivio 3: personale localizzato presso la sede dove vengono custoditi i documenti di rilevante importanza costruito con materiale ignifugo. Questo archivio è sempre chiuso e vi hanno accesso soltanto gli incaricati che hanno il compito di gestire tale documentazione.

 archivio 4: corrente localizzato presso la sede nel quale vengono custoditi documenti relativi a dati particolari, per i quali l'accesso è limitato al personale incaricato. Questi documenti vengono gestiti all'interno di una cassaforte ignifuga

11.7 Misure logistiche

Presenza dei seguenti dispositivi di rilevazione passiva

Dispositivo	Si	No	% di locali
Rilevatore di fumo	Х		100
Rilevatore d'incendio	Х		100
Rilevatore d'allagamento		Х	100

Presenza dei seguenti dispositivi di rilevazione attiva

Dispositivo	Si	No	% di locali
Impianti fissi soppressione incendio		Х	100
Condizionamento ambiente e segnalazione anomalie	Х		100

Presenza dei seguenti dispositivi di continuità di alimentazione

Dispositivo	Si	No	% di locali
Sistema UPS	Х		60
Inverter per stabilizzazione		Х	100
Gruppo elettrogeno		Х	100

Presenza dei seguenti dispositivi infrastrutturali

Dispositivo	Si	No	% di locali
Sistema UPS	Х		100
Inverter per stabilizzazione		Х	100
Gruppo elettrogeno		Х	100

Presenza di dispositivi infrastrutturali

Dispositivo	Si	No	% di locali
Armadi ignifughi e stagni	Х		20
Quadro elettrico chiuso a chiave	Х		
Armadio per i dispositivi di fonia e dati chiuso a chiave		Х	
Estintori	Х		100

Presenza dei seguenti dispositivi di controllo accessi fisici

Dispositivo	Si	No	% di locali
Porta di accesso unica con chiave unica	Х		100
Controllo accessi con chiave ai locali in cui sono dislocati server o apparati tecnici	Х		100
Impianto anti-intrusione	Х		100
Videosorveglianza	Х		40

12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ai sensi dell'Articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla sicurezza del trattamento dei dati, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

L'Ente ha effettuato in tal senso la seguente analisi dei rischi inerenti al trattamento dei dati personali.

In conformità allo standard sono stati considerati i rischi che possono agire distintamente sulle proprietà di Confidenzialità, Disponibilità e Integrità che devono essere possedute dell'informazione.

I rischi ricorrenti connessi al trattamento dei dati per gli Enti sono i seguenti:

- Distruzione e perdita dei dati, dovuti a furto di strumenti o credenziali di autorizzazione, guasti, sabotaggi, inaffidabilità dei supporti fisici, deterioramento nel tempo, eventi naturali quali allagamenti e incendi.
- Accesso non autorizzato: rischio che persone non incaricate abbiano accesso agli archivi automatizzati e/o cartacei contenenti dati personali.
- Trattamento non consentito o non conforme alle finalità: errori involontari, codici "maliziosi", attacchi mirati a rendere indisponibile un servizio, modifiche deliberate o accidentali.

In particolare:

TRATTAMENTO	RISCHI SPECIFICI INERENTI I DATI	MISURE DI SICUREZZA E TIPO DI PROCESSO A CUI I DATI SONO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
		SOTTOPOSTI	
Trattamenti per finalità	Perdita	Documento Unico	All'esito della analisi
di gestione del personale	Distruzione	Privacy	informatica
dell'Ente	Divulgazione non		

	autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze	- Accessi riservati al solo personale autorizzato - Protezione archivi informatici tramite parole d'accesso fornite dal gruppo direzione e poi oggetto di autenticazione. - Esistono due regolamenti informatici (Internet e posta + Utilizzo VPN) - Protezione fisica dei documenti inseriti in archivi cartacei - Installazione di un software antivirus e previsione di backup sui server. - Procedura di back up dei dati periodici - Inventario hardware e software - Aggiornamento annuale dei software e hadware	
Formazione del personale dell'Ente	Perdita Distruzione Divulgazione non autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze		
Gestione operai iscritti	Perdita Distruzione Divulgazione non autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze		
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	Perdita Distruzione		

	Divulgazione non autorizzata	
	Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di	
Gestione fornitori	rivelare inadempienze Perdita Distruzione Divulgazione non autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze	
Adempimenti previsti dalla normativa 231/2001 (solo per gli Enti che hanno adottato il modello)	Perdita Distruzione Divulgazione non autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze	
Gestione informatica e sicurezza informatica	Perdita Distruzione Divulgazione non autorizzata Utilizzo improprio Rischio specifico: divulgazione dati aziendali in grado di rivelare inadempienze	

13. NOTIFICA IN CASO DI DATA BREACH

Ai sensi dell'Articolo 33 del GDPR, ovvero in caso di violazione di archivi contenenti dati personali (ma, anche, in caso di smarrimento o furto di una chiavetta, di un hard disk esterno o di un computer portatile) l'Ente titolare debba notificare la suddetta violazione all'autorità di controllo competente (ossia: al Garante) entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La comunicazione deve essere fatta anche a tutti gli utenti/interessati cui i dati si riferiscono, a Meno che sia improbabile che quella violazione dell'archivio rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Oltre il termine di 72 ore, tale comunicazione deve essere accompagnata dalle ragioni del ritardo nell'agire in tal senso.

La notifica, in particolare, deve descrivere la natura della violazione, indicando – ove possibile

– le categorie e il numero approssimativo dei dati personali violati e degli interessati coinvolti. Deve, inoltre, contenere il nome e i dati di contatto del responsabile interno del trattamento dell'Ente o di un altro punto di contatto presso cui sia consentito ottenere più informazioni.

Infine, deve descrivere le probabili conseguenze della violazione e le misure adottate, o di cui si propone l'adozione, al fine di porre rimedio alla violazione o di attenuarne i possibili effetti negativi.

Comunicazione all'interessato:

Ai sensi dell'Articolo 34, poi, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Ente comunicherà senza indebito ritardo anche all'interessato stesso, consentendogli, in tal modo, di prendere le precauzioni necessarie.

La comunicazione descriverà la natura della violazione e conterrà le raccomandazioni, per la persona fisica interessata, dirette ad attenuare i potenziali effetti negativi (ad esempio: il suggerimento di cambiare immediatamente le credenziali).

L'Ente si impegna a effettuare tale comunicazione non appena ragionevolmente possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti.

La comunicazione all'interessato non è tuttavia richiesta nei seguenti casi:

- La prima ricorre quando il titolare del trattamento ha messo in atto, e applicato ai dati che sono stati oggetto di violazione, tutte le necessarie misure tecniche e organizzative di protezione, comprese quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili ai soggetti non autorizzati (come, ad esempio, la cifratura delle informazioni).
- La seconda è prevista quando il titolare del trattamento abbia successivamente adottato misure per scongiurare il verificarsi di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
- La terza si presenta quando la comunicazione stessa richiederebbe sforzi sproporzionati e, in tal caso, si può procedere a una comunicazione pubblica o ad altra soluzione analoga, così da informare gli interessati in maniera ugualmente efficace.